

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1) Le presenti condizioni generali di noleggio (le "Condizioni Generali di Noleggio") costituiscono parte integrante del Contratto stipulato tra Toyota Material Handling Italia S.r.l. (il "Locatore") ed il soggetto identificato nel modulo d'ordine (il "Locatario" o il "Cliente").

1.2) Alle condizioni previste nel Contratto, il Locatore concede in Locazione i sistemi di assistenza operatore identificati nelle Condizioni Particolari (i "Sistemi di assistenza operatore") al Locatario. Resta inteso che i beni non espressamente previsti nel presente Contratto sono esclusi dallo stesso e saranno forniti al Locatario ai costi ed alle condizioni di volta in volta pattuiti.

1.3) Il Contratto è composto dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio e dalle Condizioni Particolari riportate nel modulo d'ordine denominato "Proposta" od "Offerta" (le "Condizioni Particolari"). Il Contratto si considera stipulato tra le Parti alla ricezione da parte del Locatore delle Condizioni Particolari debitamente sottoscritte dal Locatario. Con la sottoscrizione delle Condizioni Particolari, il Locatario dichiara di conoscere ed accettare le presenti Condizioni Generali di Noleggio. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che le presenti Condizioni Generali di Noleggio avranno validità e saranno efficaci anche con riguardo a tutti i rapporti contrattuali (Proposte / Offerte / Ordini d'Acquisto) che dovessero intervenire tra le Parti ed aventi il medesimo oggetto contrattuale.

1.4) Valgono le seguenti definizioni:

a) Proposta/Offerta: proposta/offerta redatta dal Locatore ed accettata dal Locatario/Cliente, a mezzo della quale si perfeziona il contratto di noleggio dei beni disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio;

b) Sistemi di assistenza operatore (di seguito anche, i "Beni" o i "Sistemi"): sistemi destinati ad aiutare l'operatore a individuare una situazione di potenziale rischio (rif. normativo: UNI EN 1175:2020). Tali sistemi, consegnati unitamente al relativo Manuale d'uso e manutenzione, costituiscono esclusivamente uno strumento di ausilio all'operatore per la segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; NON RILEVANO, INVECE, QUALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

c) Corrispettivo: prezzo o compenso stabilito nella Proposta/Offerta per i Sistemi di assistenza operatore.

ARTICOLO 2 DECORRENZA E DURATA

2.1) Il Contratto ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione. La durata della Locazione decorre dal giorno di installazione dei Beni. Qualora consegna ed installazione non coincidano, nel periodo che intercorre tra la consegna dei Beni e l'installazione degli stessi, il Locatario è costituito custode dei Sistemi di assistenza operatore sino a quel momento ricevuti. I Beni verranno consegnati secondo le tempistiche indicate nelle Condizioni Particolari. Le Parti espressamente pattuiscono che il termine di installazione/collaudato dei Beni, così come il termine previsto per la consegna degli stessi, è da intendersi come meramente indicativo e, pertanto, non essenziale e non perentorio per il Locatario.

2.2) La durata della Locazione è stabilita in un numero intero di mesi. In caso di consegna dei Beni in una data differente dal primo giorno del mese, ferma restando l'efficacia della Locazione dal giorno di effettiva consegna dei Beni, la durata mensile, quale indicata nelle Condizioni Particolari, comincerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo, mentre per il periodo intercorrente dalla consegna alla fine del mese in questione sarà dovuto un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Beni.

2.3) La Locazione viene stipulata secondo i tempi e i termini definiti nelle Condizioni Particolari salvo quanto previsto agli artt. 1574 e 1597 c.c.. Al Locatario non è riconosciuto alcun diritto di recesso, salvo quanto espressamente stabilito nelle Condizioni Particolari. In tale ipotesi, è fatta esplicita riserva al Locatore di richiedere il pagamento di una penale pari ad un importo corrispondente al 30% dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto secondo quanto previsto all'articolo 2.1) e 2.2).

ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO

3.1) Il corrispettivo dovuto per il Noleggio dei Beni, così come le modalità per il relativo pagamento, sarà quello indicato nelle Condizioni Particolari e verrà calcolato in base a quanto pattuito nel Contratto ("Canone"). Nel caso in cui i Sistemi di assistenza operatore siano consegnati in un giorno diverso dal primo giorno del mese, in relazione al mese in cui i Beni sono stati consegnati, il Locatore fatturerà al Locatario un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Beni, con applicazione delle tariffe indicate nelle Condizioni Particolari che si hanno per conosciute ed accettate dal Locatario. Un utilizzo dei Beni in misura inferiore alle ore/anno indicate nelle Condizioni Particolari non darà luogo a compensazioni o riduzioni del Canone.

3.2) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Locatore non potrà essere sospeso o ritardato, anche di una sola rata, per motivo alcuno, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1460 c.c. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite nelle Condizioni Particolari, o qualora non siano state previste, decorsi comunque 30 giorni dal ricevimento della fattura, saranno applicati a favore del Locatore interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

3.3) Il Canone determinato nel Contratto sarà soggetto annualmente, alla scadenza di ciascun anno contrattuale, senza necessità di richiesta da parte del Locatore, ad adeguamento con applicazione del 30% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3.4) Nel caso in cui gli indici di cui al precedente art. 3.3) fossero negativi non sarà apportata alcuna variazione.

3.5) Le Parti espressamente convengono che i Servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi ai Sistemi di assistenza operatore oggetto del presente Contratto, saranno prestati dal Locatore su esplicita richiesta del Locatario e saranno oggetto di separato accordo tra le Parti e di separata fatturazione a carico dello stesso Locatario sulla base di corrispettivo indicato dal Locatore in ragione della specifica attività manutentiva che sarà svolta.

ARTICOLO 4 VERBALE DI ACCETTAZIONE E CONFORMITA'

4.1) a) Al ricevimento di ciascun Sistema di assistenza operatore, il Locatario sottoscriverà DDT che avrà valore di accettazione del Bene ricevuto. Il Locatario, quindi, dichiara e conferma: (i) che il Bene è conforme a propria scelta; (ii) che il Bene è conforme a quanto descritto nell'Offerta/Proposta e che la stessa è stata redatta e presentata dal Locatore sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente; (iii) di essere stato edotto e di ben conoscere gli specifici requisiti dello specifico Sistema di assistenza operatore, anche in relazione alle condizioni strutturali ed ambientali in cui questi dovranno operare, avuto con riguardo all'impiego ed alla sicurezza dei Beni, nonché alla tutela degli operatori e di coloro che si trovano nel luogo in cui i Beni operano; (iv) il corretto funzionamento dello specifico Sistema rispetto a quanto contenuto nell'Offerta/Proposta.

b) Alla ricezione del Bene o, comunque, contestualmente alla fase di installazione, le Parti, in contraddittorio tra loro, procederanno con le operazioni di avviamento (in considerazione dello specifico Bene: installazione e/o collaudo) dei Sistemi di assistenza operatore. Le operazioni di avviamento, in particolare, avranno ad oggetto: (i) la verifica della rispondenza dei Beni - in ogni sua parte/caratteristica/funzionalità - alle normative di legge in vigore e agli ordini del Locatario; (ii) le prove di funzionamento eseguibili dal Locatario, nonché (iii) le prove relative alla messa in funzione dei Beni in tutte le sue parti, accessori ed attrezzature, come previsto dalla legge; (iv) l'installazione dei Sistemi (ove prevista); (v) il collaudo dei Sistemi (ove previsto).

4.2) La sottoscrizione del Verbale di messa in servizio avrà valore di messa in funzione, installazione e collaudo (in considerazione delle caratteristiche specifiche dei Beni locati). Con la sottoscrizione del predetto Verbale, il Locatario dichiara che i Beni: (a) sono stati approfonditamente visionati, provati ed ispezionati; (b) sono conformi alla propria scelta - effettuata anche in virtù dell'analisi e della valutazione dei rischi nel proprio ambiente di lavoro (nel quale vengono installati/collaudati) conformemente al D. Lgs. 81/2008; (c) sono perfettamente funzionanti; (d) sono nuovi o comunque, al momento della cessione, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; (e) non necessitano di riparazioni; (f) sono esenti da vizi che ne diminuiscono l'idoneità all'uso convenuto; (g) sono esenti da vizi che possono arrecare danni a cose o persone; (h) sono corredati dal "Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione" e dell' "Addendum al Manuale d'uso e manutenzione"; (i) sono corredati della dichiarazione di conformità alle direttive applicabili; (j) hanno le caratteristiche adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività a cui sono destinati. Il Locatario dichiara altresì: (i) di aver partecipato alla installazione ed al collaudo eseguiti dal Locatore; (ii) di aver preso visione del controllo di funzionamento eseguito dal Locatore; (iii) di aver ricevuto la documentazione inerente al sistema installato; (iv) di aver preso visione della

"Check-list" e delle note in essa riportate; (v) di aver verificato la rispondenza dei requisiti richiesti; (vi) di aver ricevuto le istruzioni e di ben conoscere le istruzioni di base per l'utilizzo del Sistema; (vii) di essere a conoscenza che gli operatori, per poter utilizzare i Sistemi, devono ricevere adeguata formazione, come previsto dal D.Lgs 81/2008.

4.3) Il Locatario dichiara fin d'ora che il DDT ed il Verbale di messa in servizio potranno essere sottoscritti da qualunque dipendente del Locatario stesso, in quanto ciascun dipendente del Locatario rappresenta un procuratore fornito di tutti i poteri necessari per produrre un valido ed efficace verbale di accettazione con gli effetti di cui al precedente art. 4.1) e 4.2). In ogni caso, il Locatario si impegna a ratificare ogni atto di sottoscrizione del DDT, così come ogni atto di sottoscrizione di Verbale di messa in servizio, compiuto da un proprio dipendente. Qualora non venga sottoscritto alcun DDT e/o alcun Verbale di messa in servizio, si riterrà che le Parti abbiano sottoscritto un verbale di accettazione, messa in funzione, installazione e collaudo positivo - con gli effetti di cui al precedente art. 4.1) e 4.2) - qualora il Locatario non faccia pervenire al Locatore formale lettera di contestazione a mezzo PEC entro 5 giorni dalla consegna / installazione del Bene.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL LOCATARIO

5.1) Il Locatario si obbliga: (i) ad utilizzare i Sistemi di assistenza operatore esclusivamente presso lo stabilimento/unità produttiva/sito indicato all'interno del DDT/Verbale di messa in servizio di cui al precedente art. 4.1) e 4.2); (ii) nel caso di utilizzo del bene in luogo diverso da quello indicato al punto precedente, è fatto espresso obbligo al Locatario di darne preventiva comunicazione al Locatore il quale dovrà poi esprimere il proprio consenso a tale utilizzo; (iii) ad utilizzare i Sistemi di assistenza operatore conformemente alle condizioni di impiego comunicate dal Locatore al momento della sottoscrizione del Contratto e a non modificare tali condizioni di impiego; (iii) a non utilizzare i Beni per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Sistemi stessi, posto che qualunque utilizzo diverso è da considerarsi improprio e, pertanto, vietato; (iv) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente - e a non agire in contrasto con - le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Locatore, nonché quanto previsto dal "Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione" e dalle istruzioni aggiuntive "Addendum al Manuale d'uso e manutenzione"; (v) ad effettuare, nei confronti dei soggetti utilizzatori dei Beni, l'addestramento e la formazione necessari in ragione della specifica tipologia di Sistemi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, impegnandosi il Locatario espressamente a mallevare e tenere indenne il Locatore nel caso di mancato adempimento, anche parziale, a tale obbligo; (vi) ad eseguire quotidianamente un controllo al fine di assicurarsi il corretto funzionamento del Sistema; (vii) a fare uso dei Sistemi di assistenza operatore con la diligenza e la cura di cui all'art. 1176, co. 2, Codice Civile; (viii) a non utilizzare i Sistemi impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l'esecuzione di quei compiti a cui siano autorizzati ed istruiti, restando inteso tra le Parti che il verificarsi delle ipotesi sopra descritte comporterà per il Locatario la decadenza dalla garanzia prevista al successivo Art. 6; (ix) a non utilizzare i Beni qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o, comunque, nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Sistemi di assistenza operatore possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso; (x) a comunicare entro 24 ore dall'accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possono alterare lo stato dei Beni o rendere i Sistemi di assistenza operatore pericolosi per le cose o le persone; (xi) a custodire i Sistemi di assistenza operatore con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente; (xii) a conservare l'attestazione di conformità dei Beni e tutta la documentazione consegnata unitamente agli stessi; (xiii) a mantenere costantemente informato il Locatore riguardo alle modifiche alle misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza di volta in volta apportate; (xiv) a non concedere i Sistemi in sub-locazione o sub-comodato, o comunque consentirne il godimento a terzi, senza esplicita autorizzazione scritta del Locatore, né gli stessi, o singoli componenti, potranno essere ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di privilegio o concessi in pegno.

5.2) In ogni caso, al verificarsi di una delle previsioni di cui al precedente punto 5.1), e comunque qualora rilevi un diverso uso e/o un non consentito rispetto ai Beni locati, il Cliente si impegna a tenere indenne e mallevare il Locatore per eventuali danni, sia diretti che indiretti, che dovessero verificarsi in capo al Locatore stesso. I Servizi di manutenzione saranno oggetto di separato accordo tra le Parti e dovranno essere effettuati con la periodicità concordata o prevista dal Manuale d'uso e manutenzione o da quella espressamente indicata nelle Condizioni Particolari; in difetto, con quella ragionevolmente necessaria allo scopo di prevenire guasti e problematiche di funzionamento.

ARTICOLO 6 GARANZIA

6.1) La garanzia relativa ai Sistemi di assistenza operatore ("Garanzia Prodotto") avrà validità per il periodo indicato nelle Condizioni Particolari e decorrerà dalla data di avvenuta installazione/collaudato indicata nelle Condizioni Particolari.

6.2) In ogni caso, il Locatario decadrà dal diritto di avvalersi della Garanzia Prodotto di cui al precedente punto 6.1) nelle ipotesi descritte all'Art. 5.1) (iii), (iv), (vi), (vii), (viii).

ARTICOLO 7 RESTITUZIONE DEI SISTEMI DI ASSISTENZA OPERATORE

7.1) Al termine della Locazione, per qualunque ragione intervenuta (in via esemplificativa, risoluzione o recesso), il Locatario deve riconsegnare al Locatore i Beni, unitamente a tutta la documentazione a corredo ricevuta al momento della consegna degli stessi, entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine della Locazione o, comunque, nel maggiore o minor termine che verrà concordato dalle Parti e nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari o, in mancanza, da concordarsi tra le Parti. Nei casi di risoluzione o recesso comunicati dal Locatore (anche ai sensi del successivo Articolo 9), il Locatario è tenuto a riconsegnare i Sistemi di assistenza operatore, a proprie spese e rischi, presso la sede del Locatore così come indicata nelle Condizioni Particolari. Qualora il Locatario non consegni i Beni entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine della Locazione, o comunque, oltre questo termine, trattenga i Sistemi di assistenza operatore, o impedisca o renda più gravoso al Locatore il recupero dei Beni, il Locatario, per tale ritardo, sarà tenuto al pagamento di una penale per ciascun Sistema, pari al canone di locazione applicato a ciascun Sistema, maggiorato di un importo pari agli interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002, impregiudicato il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconosciuta al rispetto dei termini contrattuali di durata, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale delle Parti. Fermo restando l'obbligo di riconsegna dei Beni secondo quanto previsto al presente articolo 7.1), nelle more dell'effettiva restituzione dei Beni, il Locatario si obbliga a non utilizzare gli stessi ed a conservarli in luogo sicuro. Terminato il Contratto (per qualunque ragione, in via esemplificativa, risoluzione o recesso o naturale scadenza), verranno meno tutti gli obblighi assunti dal Locatore, tra cui, l'obbligo di prestare i servizi di manutenzione assunti con il presente Contratto. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà mallevato ed indenne il Locatore da tutti i costi, gli oneri, le spese o le responsabilità connessi o conseguenti a danni prodotti da un uso dei Beni successivo al termine del Contratto.

7.2) Qualora, al termine della Locazione, per qualunque ragione intervenuta, uno o più Sistemi di assistenza operatore, o singoli componenti di questi, dovessero risultare rovinati, avriati, danneggiati o deteriorati (oltre il normale deterioramento dovuto ad un utilizzo dei Beni conforme alle disposizioni del Contratto, come anche alle istruzioni ricevute dal Locatore ed alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione), il Locatore addebiterà al Locatario i relativi costi secondo il prezzario tempo per tempo vigente, fermo restando il diritto del Locatore alla riconsegna/restituzione dei Sistemi di assistenza operatore. Qualora i Sistemi di assistenza operatore, al termine della Locazione, risultino distrutti totalmente o sostanzialmente il Locatore addebiterà al Locatario l'intero costo dei Sistemi di assistenza operatore secondo il prezzario tempo per tempo vigente. Il Locatario si impegna a corrispondere al Locatore le relative somme, rinunciando espressamente sin d'ora ad avanzare contestazioni e/o ad opporre eccezioni a tale riguardo. Il pagamento di dette somme avverrà secondo quanto previsto all'art. 3.2).

ARTICOLO 8 PROPRIETA'

8.1) Il Locatario non acquisisce alcun diritto di proprietà sui Beni o su singoli componenti di questi, anche nel caso in cui questi siano stati sostituiti o riparati.

ARTICOLO 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

9.1) Il Contratto di Locazione e di manutenzione non può terminare prima della scadenza pattuita ai sensi dell'art. 2.2).

MATERIAL HANDLING

9.2) Il Locatario può, ai sensi dell'art. 1456 c.c., risolvere il Contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli: (a) ARTICOLO 3 (il Locatario può risolvere il Contratto anche in caso di mancato pagamento di una sola rata); (b) ARTICOLO 5; (c) ARTICOLO 7.

9.3) Nel caso in cui il Locatario si avvalga del diritto di cui al precedente art. 9.2), si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 7.1). In ogni caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto, in tali casi il Locatario avrà diritto a trattenere i canoni fino a quel momento corrisposti ed a percepire dal Locatario, salvo in ogni caso il maggior danno, una penale pari alla somma delle seguenti voci: (a) i canoni scaduti e non ancora pagati maggiorati degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002; (b) qualora i Sistemi di assistenza operatore o singoli componenti siano danneggiati, deteriorati, rovinati o smarriti, un importo corrispondente a tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto secondo quanto previsto all'articolo 2.2).

9.4) Il Locatario avrà diritto di recedere dal Contratto senza alcun preavviso al verificarsi di una delle seguenti condizioni: (i) scioglimento e/o liquidazione del Locatario a qualsiasi titolo operato; (ii) sottoposizione del Locatario a procedure esecutive, sequestro giudiziale, esecuzione forzata sui beni di proprietà; (iii) stato di insolvenza e/o di crisi e sottoposizione o ammissione del Locatario a procedure concorsuali, nonché alle procedure previste dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, Decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 e Decreto dirigenziale 28 settembre 2021 – Ministero della Giustizia e successive modifiche e/o integrazioni, ivi compresa la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; (iv) deterioramento, distruzione, perdita, furto, rovina, danneggiamento dei Sistemi di assistenza operatore o di singoli componenti di questi dovuti ad un uso non conforme alle prescrizioni del Contratto; (v) significative variazioni nelle condizioni di impiego dei Beni rispetto a quelle inizialmente previste; (vi) perdita o distruzione accidentale dei Sistemi di assistenza operatore; (vii) sopravvenuto mutamento dei requisiti economici e/o di affidabilità del Locatario idoneo, a insindacabile giudizio del Locatario, a porre in pericolo l'adempimento da parte del Locatario alle obbligazioni nascenti dal Contratto: sul punto si precisa che tale diritto di recesso potrà essere esercitato dal Locatario anche nell'ipotesi in cui i Sistemi di assistenza operatore siano stati ordinati ma non ancora consegnati al Locatario.

9.5) Nel caso in cui il Locatario si avvalga del diritto di recesso cui all'art. 9.4), ricorrendo le ipotesi previste ai punti (i) e (ii), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9.3), fatta eccezione per quanto previsto alla lett. (c) salvo, ovviamente, il maggior danno). Nel caso in cui il Locatario si avvalga del diritto di recesso cui all'art. 9.4), ricorrendo le ipotesi previste ai punti (iii), (iv), (v) e (vi), troveranno applicazione integrale le disposizioni di cui all'art. 9.3).

9.6) Nel caso in cui il Locatario si avvalga del diritto di recesso cui all'art. 9.4), ricorrendo l'ipotesi prevista al punto (vii), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9.3) laddove il recesso sia stato esercitato dopo che i Beni siano stati consegnati al Locatario. Nel caso contrario, il Locatario non sarà tenuto a procedere alla consegna dei Sistemi al Locatario. In tutte le ipotesi di recesso suddetto resta inteso che il Locatario non potrà avanzare alcuna pretesa né azione nei confronti del Locatario in conseguenza della sopravvenuta indisponibilità dei Sistemi di assistenza operatore (ovvero della mancata messa a disposizione dei Beni) né, più in generale, alcuna pretesa né azione che trovi causa o anche solo occasione nel recesso del Locatario.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ, ESONERO E RINUNCE, FORZA MAGGIORE

10.1) Fatti salvi i limiti e i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario esonerà il Locatario da ogni responsabilità per danni occorsi a persone o cose conseguenti ad un uso dei Sistemi di assistenza operatore non conforme a quanto previsto nel Contratto.

10.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà il Locatario mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, pretesa, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretta e/o indiretta, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, che deriveranno a carico del Locatario come conseguenza dei danni causati, a cose o persone, da un uso non conforme dei Sistemi di assistenza operatore secondo quanto previsto nel Contratto, nella legge, nelle relative norme tecniche e buone prassi.

10.3) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario rinuncia, nei confronti del Locatario: (i) ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del corrispettivo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa a vizi dei Sistemi di assistenza operatore attuali o sopravvenuti che non siano stati prontamente comunicati dal Locatario al Locatario, impedendogli in questo modo di intervenire.

10.4) Le Parti stabiliscono che il Locatario decade dalla possibilità di proporre o presentare qualunque azione, pretesa, istanza, ricorso o richiesta, a qualunque titolo avanzata nei confronti del Locatario o danti causa di questo, nel caso in cui (i) non invii al Locatario una comunicazione mezzo PEC – contenente la pretesa del Locatario – all'indirizzo contenuto nelle Condizioni Particolari entro 30 giorni e (ii) non instauri giudizialmente la relativa azione, istanza, ricorso o pretesa entro 90 giorni: tali termini decorrono dal momento in cui si verifica l'evento da cui origina la pretesa del Locatario o, qualora l'evento sia occulto, dal momento della scoperta di questo.

10.5) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Locatario sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Locatario causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo) o guasti dei Sistemi di assistenza operatore. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna. Il Locatario rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni indiretti come sopra descritti.

10.6) Il Locatario non sarà ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo nell'adempimento e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del suo controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile l'adempimento da parte del Locatario ovvero tale da renderlo eccessivamente oneroso ("Evento di Forza Maggiore").

10.7) Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano Eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili al Locatario, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, *factum principis*, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Locatario. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangono, il Locatario non sarà considerato responsabile, esclusa quindi la possibilità per il Locatario di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempite alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto all'art. 10.9).

10.8) La Parte colpita da un Evento di Forza Maggiore, informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni e/o scaturenti dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

10.9) Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza responsabilità configurabili in capo alle stesse.

ARTICOLO 11 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

11.1) Il Locatario ed il Locatario si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti da questo accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 12 MISCELLANEA

12.1) Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Locatario, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. Il Locatario acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Locatario possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Locatario dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Locatario, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

12.2) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

12.3) Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo al Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

12.4) In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali di Noleggio e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Locatario, in esecuzione – e, più in generale, nell'ambito – del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Noleggio, queste ultime prevarranno incondizionatamente.

12.5) Il Contratto supera, annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.

ARTICOLO 13 RISERVATEZZA

13.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Locatario che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Locatario stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti del Locatario. Il Locatario prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità del Locatario.

13.2) Il Locatario si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Locatario.

13.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Locatario venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Locatario si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Locatario, a distruggere ovvero restituire al Locatario le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Locatario dovrà comunicare per iscritto al Locatario le azioni intraprese in tal senso.

13.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Locatario si impegna a rendere tempestivamente note al Locatario.

13.5) Il Locatario riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Locatario e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Locatario dalla legge, il Locatario riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Locatario riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

13.6) Le obbligazioni assunte dal Locatario ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

ARTICOLO 14 CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01

14.1) Il Locatario dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Locatario ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

14.2) Il Locatario si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Locatario, laddove richiesta.

14.3) Il Locatario dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

14.4) Il Locatario si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

14.5) L'inosservanza, anche parziale, da parte del Locatario e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome o/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Locatario a risolvere il Contratto, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via PEC, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

ARTICOLO 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1) Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso a dati personali di titolarità dell'altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito "Regolamento") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Locatario dichiara di aver ricevuto dal Locatario l'informativa privacy circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

15.2) Le Parti dichiarano che, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, le stesse agiranno, per quanto di propria competenza, in conformità al Regolamento e al Codice Privacy, nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante"). Il Locatario garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Locatario, che i dati personali raccolti e trasmessi al Locatario nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento e dal Codice Privacy e mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile. Il Locatario garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi al Locatario, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluso le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo al Locatario per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Locatario.

ARTICOLO 16 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

16.1) Ai fini del presente articolo, si rimanda al Manuale di uso e manutenzione e/o alla documentazione che, comunque denominata, a vario titolo si rilascia al Cliente.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante p.t. del Cliente.

MATERIAL HANDLING

Casalecchio di Reno, li _____
[giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Cliente / Locatario

(ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Locatario dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 1.3) [OGGETTO DEL CONTRATTO]– art. 3.2) [RINUNCIA ALLA FACOLTÀ E AI DIRITTI DI SOSPENDERE O RITARDARE IL PAGAMENTO] – art. 5)/5.2) [OBBLIGHI DEL LOCATARIO] [MALLEVA] – art. 6.2) [DECADENZA DALLA GARANZIA] – art. 7) [RESTITUZIONE SISTEMI DI ASSISTENZA OPERATORE] – art. 9) [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO] – art. 10) [RESPONSABILITÀ, ESONERO E RINUNCE, FORZA MAGGIORE] – art. 10.1) [ESONERO DA RESPONSABILITÀ] – art. 12) [MISCELLANEA] – art. 14.5) [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01] - art. 16 [PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE].

[COLONNA LACIATA INTENZIONALMENTE BIANCA]

Timbro e firma del Cliente / Locatario

[SEGUE COLONNA BIANCA]